

N. 6993/2023 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE**

Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6993/2023 r.g. promossa da:

_____ (C.F./P.I. _____),
rappresentato e difeso dall'avv. PIZZI MICHELE, elettivamente domiciliato come in atti

PARTE ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F./P.I. 97420690584),

PARTE resistente contumace

e contro

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI in persona del Sindaco p.t. quale ufficiale del Governo

PARTE resistente contumace

OGGETTO: ricorso ex art. 281 decies cpc e 43 comma 3 cc per la revoca del provvedimento di cancellazione anagrafica

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:

Pei

*accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento di cancellazione per irreperibilità
dal 06/03/2012 dal censimento dell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Sesto San*

Giovanni, di (C.F.
nato
a Kalyobiya (Egitto) il residente in
- di dare atto che, per effetto della decorrenza "ex tunc" del provvedimento di annullamento, la
residenza del Sig. nel Comune di Sesto
San
Giovanni, via si è protratta ininterrottamente dal 06.03.2012 al 12.01.2017, data di
iscrizione nell'anagrafe del Comune di Milano; con conseguente ordine di annotazione nei Registri
dello Stato civile dei Comuni di Sesto San Giovanni e di Milano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 43, comma 3 c.c

ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Interno e il Comune di Sesto San Giovanni in persona del Sindaco p.t. quale ufficiale del Governo, per sentire accertata l'illegittimità del provvedimento di cancellazione del proprio nominativo dai registri anagrafici del Comune di Sesto San Giovanni assunto in data 6.3.2012, poiché disposto in violazione del D.P.R. n.223/89 e, per l'effetto, previa disapplicazione del provvedimento illegittimo, l'accertamento che la residenza del ricorrente si è protratta ininterrottamente dal 6.3.2012 al 12.1.2017, data di iscrizione nell'anagrafe del Comune di Milano, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto: di essere cittadino egiziano titolare di carta identità rilasciata il 4.4.2017 con scadenza il 2.11.2027 (doc. 1) e di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo - rilasciato in data 13.06.2016 (doc. 2) e di essere attualmente residente in Milano, (doc. 3), ma di aver in precedenza risieduto nel Comune di Sesto San Giovanni dal 10.6.2011 al gennaio 2017, sino al trasferimento nel Comune di Milano (doc.4). Ha allegato che, dopo aver ricevuto comunicazione del provvedimento di cancellazione per irreperibilità anagrafica in data 21.09.2022, di aver inviato, a mezzo del proprio difensore, istanza all'Ufficio anagrafico del Comune di Sesto San Giovanni per l'accesso alle comunicazioni di cui all'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 eventualmente trasmesse al ricorrente in relazione alla sua cancellazione anagrafica e dell'invito trasmesso ai sensi dell'art. 4 legge n. 1228/1954.; che tuttavia, alcun seguito è stato dato a tale richiesta; che, quindi, in data 01.12.2022, il ricorrente inviava al Comune di Sesto San Giovanni diffida ad adempiere all'annullamento in autotutela del provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità del 06.03.2012 (**doc. 6**); che, in riscontro a tale atto, il Comune, in data 19.12.2022 rispondeva, affermando l'impossibilità di dar seguito alla richiesta di accesso agli atti "*causa allagamento occorso nel 2018 alcuni fascicoli, tra cui quello da lei richiesto, sono rimasti distrutti*" e in merito alla diffida, sostenendo l'insufficienza probatoria della documentazione esibita, per cui rigettava la richiesta di annullamento in autotutela.

Il ricorrente ha quindi dedotto che il provvedimento di cancellazione era stato adottato in violazione degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell'art. 11 comma 1 lett. c) del D.P.R. 223/1989 e dell'art. 4 L. 1228/1954 per non essere stato disposto alcun controllo in merito alla ritenuta irreperibilità del medesimo.

Nonostante regolare notifica del ricorso, nessuno si è costituito in giudizio per i resistenti, Ministero dell'Intero e Comune di Sesto San Giovanni, che sono stati di conseguenza dichiarati contumaci.

All'udienza del 14.12.2023 la causa, previa audizione del ricorrente e precisazione delle conclusioni è stata ritenuta matura per la decisione e trattenuta in decisione.

* * *

1. Sulla giurisdizione del Tribunale ordinario

Preliminarmente si rileva che, come affermato da Cass. S.U. 19.6.2000 n.449, le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, in quanto l'ordinamento anagrafico della popolazione residente - legge 1228/1954 e regolamento di esecuzione D.P.R. 223/1989 - è predisposto non solo nell'interesse della Pubblica Amministrazione alla certezza sulla composizione ed i movimenti della popolazione, ma anche nell'interesse dei singoli individui ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per

l'esercizio dei diritti civili e politici; inoltre tutta l'attività dell'Ufficiale d'Anagrafe è disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, onde l'amministrazione non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza dei detti presupposti. La recente ordinanza Cass. S.U. n.7637 del 1.4.2020 ha confermato che *“le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa ad essa inerente, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario”*.

2. Sulla legittimazione passiva dei resistenti

Il ricorso in esame è stato correttamente indirizzato al Sindaco che, quale Ufficiale di Governo, è ufficiale dell'Anagrafe e svolge in via delegata dallo Stato, secondo l'espressa previsione dell'art. 1 comma II del D.P.R. 396/2000, l'attività di tenuta dei registri dello stato civile. È pacifico che ai sensi dell'art.54 comma 3 D.lgs. 267/2000 il Sindaco sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione quale ufficiale del Governo, sicché correttamente è stato evocato in giudizio anche il Ministero dell'Interno quale ente titolare della funzione anagrafica e di stato civile.

Sussiste comunque anche la legittimazione passiva del Comune di Sesto San Giovanni, in quanto il provvedimento di cancellazione dalla popolazione residente di cui si chiede la revoca è stato emesso dal Comune, all'esito di un procedimento condotto dal Comune stesso e in caso di accoglimento delle domande attoree è il Comune di Sesto San Giovanni a dovere inserire nei propri registri anagrafici il nominativo dell'odierno ricorrente.

3. Sul merito

Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento

In via preliminare, occorre considerare che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità produce effetti particolarmente rilevanti nella vita delle persone interessate, posto che la stessa incide sull'esercizio di diritti civili e politici, quali in particolare il diritto di voto, il diritto alla tutela della salute, alla scelta del medico di base, sul diritto ad avere contributi o beneficiare di riduzioni/esenzioni previsti a livello locale a favore dei soli residenti.

Proprio in ragione dell'importante impatto che può avere sulla vita del cittadino, la legge condiziona l'adozione del provvedimento in questione a puntuali e rigorosi adempimenti da parte dell'Amministrazione Comunale prima di procedere alla cancellazione di un soggetto dall'Anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.

La materia è regolata dall'art. 11 D.P.R. 223/1989, il quale prevede che *“1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:*

a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

b) per trasferimento all'estero dello straniero;

c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.

2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore”.

Mentre l'art. 4 della Legge 1228 del 1954 prevede che:

“1. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.

2. Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.

3. Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati.

4. Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni”.

Per quanto qui rileva, quindi, l'art. 11, comma I, lettera c) del D.P.R. 223/1989 prevede che la cancellazione dall'Anagrafe possa avvenire solo quando a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona è risultata irreperibile.

Inoltre, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1738/1986 ha statuito che “la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. Questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altre attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali” (cfr., nello stesso senso Cass. nn. 16525/2005 e 25726/2011).

Per cui l'accertamento dello stato di irreperibile e la conseguente adozione del provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe richiedono che, al momento dei sopralluoghi, non solo l'interessato sia assente, ma anche che non venga rinvenuto alcun elemento da cui desumere la contraria volontà di quello di voler mantenere la sua residenza nel luogo in cui risultava formalmente residente.

Applicando queste coordinate normative alla fattispecie in esame, si osserva che il provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente adottato dal Comune di Sesto San Giovanni appare illegittimo, non risultando emesso nel rispetto della procedura sopra delineata.

Sul punto si osserva, in *primis* che non risulta compiuto alcun concreto “accertamento” in merito all'effettiva situazione personale dell'interessato e che il ricorrente, dalla copiosa documentazione versata in atti, non appare irreperibile in concreto, potendo anzi ritenersi comprovata la sua effettiva presenza sul territorio del Comune di Sesto San Giovanni sia dalla dichiarazione di scelta del medico di base (del 10.1.2012 doc. 13 e del 21.06.2013 doc. 24), sia dalle numerose buste paga prodotte in cui è indicato sempre l'indirizzo di residenza

Sesto San Giovanni (MI). La documentazione prodotta dimostra inoltre che il ricorrente riceveva regolarmente la posta all'indirizzo sopra indicato (cfr. docc. 7-9-11 e ricevuta convocazione da parte del Commissariato di Polizia).

In secondo luogo, ciò che maggiormente rileva nel caso di specie è che, in sede di procedimento amministrativo ex legge 241/1990, l'Ufficio Anagrafe del Comune di Sesto San Giovanni non sia stato

in grado di esibire l'invito asseritamente trasmesso ai sensi dell'art. 4 legge 1228/1954, né copia dell'avviso di cui all'art. 11, comma 1 lett. c) D.P.R. 223/1989.

Le disposizioni da ultimo richiamate sono volte a garantire la regolarità del procedimento amministrativo di iscrizione anagrafica che nel caso di specie non è possibile vagliare a causa dell'impossibilità da parte dell'Amministrazione procedente di soddisfare la richiesta di accesso al fascicolo di cancellazione anagrafica n. 476/2012 per cause di forza maggiore (doc. 6).

Quanto illustrato appare già sufficiente per ritenere il provvedimento di cancellazione del ricorrente dall'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Sesto San Giovanni nullo, in quanto adottato in violazione del dettato dell'art. 11, comma I, lettera c) del D.P.R. n. 223/1989 per non aver provato di aver provveduto alla cancellazione anagrafica del ricorrente solo a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, né di aver trasmesso la necessaria comunicazione di avvio del procedimento.

Pertanto, dovendosi disapplicare il provvedimento di cancellazione del 6.3.2012 con cui l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di Sesto San Giovanni aveva disposto la cancellazione del ricorrente dall'Anagrafe della popolazione residente, in quanto nullo, perché emesso in violazione dell'art. dell'art. 11, comma I, lettera c) del D.P.R. n. 223/1989, va accertato che la residenza del ricorrente

nel Comune di Sesto San Giovanni, via
si è protratta ininterrottamente dal 06.03.2012 al 12.01.2017, data di iscrizione nell'anagrafe del Comune di Milano, con conseguente ordine di annotazione nei Registri dello Stato civile dei Comuni di Sesto San Giovanni.

Considerato che la presenza in giudizio del Ministero dell'Interno è dovuta solo in quanto ramo della Pubblica Amministrazione tenuta a prendere atto dell'eventuale cancellazione dell'interessato dall'Anagrafe della popolazione residente, solo il Comune di Sesto San Giovanni è obbligato a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, rimanendo quelle compensate tra le altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, sez. I Civile, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) Disapplicato perché nullo il provvedimento del 6.3.2012 con cui l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di Sesto San Giovanni ha disposto la cancellazione del ricorrente

dall'Anagrafe della popolazione residente,

2) Per effetto di quanto deciso *sub* 1) accerta che la residenza del ricorrente

nel Comune di Sesto San Giovanni, via
si è
protratta ininterrottamente dal 06.03.2012 al 12.01.2017, data di iscrizione nell'anagrafe del Comune di Milano, con conseguente ordine di annotazione nei Registri dello Stato civile dei Comuni di Sesto San Giovanni;

3) Condanna il Comune di Sesto San Giovanni a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida nell'importo di € 2.500, per compenso, ed euro 518,00 euro per esborsi, oltre 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.N.A.P.. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Michele Pizzi dichiaratosi antistatario. Compensate le spese tra le altre parti.

Così deciso in Monza, in data 23/12/2023

Il Giudice
Chiara Binetti